

## *2 - LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI.*

Uno delle componenti del costo del ciclo di vita del prodotto è quello legato al suo smaltimento.

Obiettivo primario della strategia Europa 2020 è incentivare la transizione verso un'economia più circolare, al fine di utilizzare le risorse in modo più efficiente e garantire la continuità di tale efficienza, attraverso l'uso di tecnologie produttive efficienti, che limitano l'impiego di acqua, energia, materie prime e minimizzano la produzione di rifiuti.

La priorità assoluta per tutte le fasi dell'economia circolare, dalla progettazione al fine vita del prodotto, è far sì che si producano meno rifiuti.

Nella logica dei sistemi di economia circolare, infatti, i prodotti mantengono il loro valore aggiunto il più a lungo possibile e quando un prodotto raggiunge la fine del ciclo di vita, le risorse restano all'interno del sistema economico in modo da poter essere riutilizzate più volte ai fini produttivi e creare nuovo valore, contribuendo non solo ad una crescita sostenibile ma anche apportando alla società importanti benefici economici.

La Commissione europea, con comunicazione del 2 luglio 2014 COM(2014) n. 398 "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti" elenca le azioni da mettere in atto nel settore dei rifiuti per creare un quadro strategico favorevole all'attuazione di sistemi di crescita circolare, basati sul riuso e il riciclaggio, con l'eliminazione quasi completa dei rifiuti residui.

Di seguito alcuni suggerimenti che possono essere adottati nella redazione di atti di gara per "appalti verdi", proprio nell'ottica di minimizzare la produzione di rifiuti, elaborati tenendo conto sia delle indicazioni fornite a livello europeo con la suddetta Comunicazione, che dei "Criteri Ambientali Minimi" stabiliti, con vari decreti ministeriali, per alcune tipologie di prodotti.

- **Gli imballaggi.**

Gli imballaggi costituiscono il 50-60% del volume ed il 30-40% del peso nel totale dei rifiuti. L'80% dei rifiuti da imballaggio è costituito da cartone, vetro e plastica. Ogni cittadino italiano, in media, produce annualmente circa 68 Kg. di rifiuti da imballaggio. (fonte ISPRA 2010).

L'Unione Europea impone agli Stati membri obiettivi di recupero nella produzione di imballaggi.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario lavorare in un'ottica di prevenzione.

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" stabilisce che la prevenzione nella gestione dei rifiuti può tradursi: nella riduzione del volume e del peso dell'imballaggio; nel riutilizzo e nel recupero (di materia, energia, compost, biodegradazione); nella limitazione al minimo del contenuto di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi (sia nelle materie prime, sia nei componenti), in tutte le fasi del ciclo di vita dell'imballaggio (dalla progettazione allo smaltimento).

Il succitato Decreto stabilisce che l'imballaggio deve indicare la natura dei materiali utilizzati per facilitarne la raccolta, il riciclo e il recupero. Non esiste però, al momento, nessun obbligo di etichettatura ambientale per i materiali da imballaggio da parte degli operatori del settore. L'etichettatura ambientale rimane pertanto una scelta volontaria. In alternativa all'applicazione delle norme tecniche specifiche sui requisiti essenziali, comunque, l'operatore economico può dimostrare la conformità ai requisiti essenziali attraverso una propria metodologia inserita in una sistema di gestione qualità (serie UNI EN ISO 9000) o ambiente (serie UNI EN ISO 14000)

E' evidente che, nei casi ove ciò sia possibile, la soluzione da preferire è quella del riuso o riutilizzo dell'imballaggio, in quanto esso è concepito e progettato per essere riutilizzato più volte nel suo ciclo di vita.

La norma UNI EN 13429:2005 specifica i requisiti degli imballaggi da classificare come riutilizzabili (ossia, quando la progettazione e la costruzione dello stesso permette di portare a termine un determinato numero di trasporti di prodotto) e stabilisce i procedimenti per valutazione della conformità a tali requisiti.

La norma UNI EN 13430:2005 stabilisce i requisiti in base ai quali un imballaggio può essere considerato recuperabile per riciclo dei materiali (mentre, la norma UNI EN 13431:2005 stabilisce i requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo e la norma UNI EN 13432:2002 stabilisce i requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione).

Gli imballaggi di tipo "verde" sono quelli conformi all'Allegato F, della parte IV^ "Rifiuti" del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ossia, se costituiti in carta o cartone, per almeno il 90% in peso da materiale riciclato; se in plastica, per almeno il 60% in peso da materiale riciclato. Ove possibile, dovranno essere previsti imballi mono-materiale, ad esempio solo carta o cartone al posto di polistirolo, evitando punti o graffette metalliche, nastro adesivo, colle e solventi per fissare le etichette, che possono causare incompatibilità con i processi di riciclo. Tali imballaggi sono gli unici che possono definirsi composti da materiale riciclato al 100%.

Di seguito alcuni esempi di clausole sugli imballaggi, che possono essere inserite tra le specifiche tecniche dell'appalto e/o tra le condizioni di esecuzione del contratto:

*Imballaggi per la fornitura di prodotti da agricoltura biologica per il servizio mensa.*

*La fornitura dovrà essere consegnata limitando il volume degli imballaggi e utilizzando ove possibile imballaggi a rendere, ossia riutilizzabili. I contenitori, impiegati dovranno garantire caratteristiche di alta riciclabilità, elevata biodegradabilità, possibilità di bio-compostaggio:*

- vetro/latta per l'olio d'oliva biologico;*
- cassette riutilizzabili a sponde abbattibili per la frutta e la verdura;*
- confezioni in materiali ad elevata biodegradabilità o/e bio-compostaggi per la pasta.*

*Imballaggi per un servizio di pulizia (riduzione dei rifiuti - contenitori riutilizzabili).*

*Per i prodotti detergenti non potranno essere utilizzati contenitori "a perdere". Salvo casi particolari i contenitori vuoti non potranno essere destinati allo smaltimento ma dovranno essere nuovamente riempiti e riutilizzati.*

*Imballaggi riciclabili.*

*Si dovranno utilizzare imballaggi riciclabili e comunque non costituiti da materiali sintetici alogenati. L'operatore economico dovrà utilizzare imballaggi costituiti da un unico materiale (mono materiale) o da materiali riciclati in una misura non inferiore al 90% del peso complessivo dell'imballaggio. I componenti dell'imballaggio dovranno, comunque, essere facilmente separabili, al fine dell'invio a raccolta differenziata per il successivo riciclaggio.*

• **L'utilizzo di materiale riciclato.**

Nelle procedure di affidamento si dovranno favorire prodotti composti in tutto o in parte da materiale riciclato.

In merito si può fare riferimento al c.d. "ciclo di Mobius", il cui uso è regolato dalla norma ISO 14021. Si tratta di un marchio ecologico di tipo 2, quindi di un'autocertificazione, contraddistinto da un simbolo (tre frecce che si inseguono). Tale simbolo può indicare sia la riciclabilità che il contenuto riciclato. Nel primo caso (riciclabilità) il simbolo appare da solo, mentre, nel caso in cui indichi anche il contenuto riciclato, dovrà essere accompagnato, all'interno o sufficientemente vicino in modo da non dare adito ad alcun dubbio, dalla percentuale di materiale riciclato.

I prodotti dovrebbero comunque essere sempre composti da materiali facilmente separabili al fine di consentire l'invio a raccolta differenziata per il riciclaggio.

Esempio di clausola sul riciclaggio degli arredi, da inserire tra le specifiche tecniche dell'appalto e/o tra le condizioni di esecuzione del contratto:

*Il mobile deve essere progettato in modo tale da permettere il disassemblaggio al termine della sua vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati ai fini energetici. In particolare, i materiali come l'alluminio, l'acciaio e il vetro, il legno e la plastica (ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati), devono essere separabili. A tal fine l'offerente è tenuto a fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, consentendo la separabilità manuale degli elementi utili costituiti da materiali diversi.*

- **I comportamenti responsabili per contribuire alla riduzione dei rifiuti.**

Sempre nell'ottica di favorire la riduzione dei rifiuti si possono prendere in considerazione anche altri suggerimenti, alcuni diretti alla prestazione che deve essere resa dagli operatori economici, altri diretti a stimolare un comportamento più responsabile da parte dell'utilizzatore finale.

Di seguito i suggerimenti del primo tipo:

- **richiedere la riduzione di sostanze pericolose nella composizione dei prodotti:** i criteri ambientali minimi stabiliscono, per alcune tipologie di prodotti, limiti ed esclusioni in ordine al contenuto di sostanze pericolose, che poi confluiscono nei rifiuti: ad esempio, per le "Forniture cartucce toner e cartucce a getto d'inchiostro...", si veda l'art. 4, punto 4.2.3 del D.M. 13.02.2014;
- **valutare la durabilità dei prodotti** (allungamento del LCA): quando possibile, sono da preferirsi prodotti ed apparecchiature con una vita utile più lunga in modo da ridurre la quantità di rifiuti; a tal fine è opportuno prevedere una adeguata manutenzione programmata (i cui costi sono da valutare nell'ambito dei costi complessivi del ciclo di vita del bene, ai sensi dell'art. 68 della Direttiva n. 24/2014); tra i criteri premianti le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere un periodo di garanzia superiore a quello previsto per legge;
- **prevedere modalità di dosaggio dei prodotti:** incentivare l'utilizzo, ove possibile, di dispenser o di appositi dosatori al fine di evitare inutili sprechi di prodotto può contribuire alla riduzione della produzione dei rifiuti;
- **prevedere modalità di consegne all'ingrosso dei prodotti,** anziché più consegne frazionate, riducendo in tal modo, non solo la produzione di rifiuti, ma anche le emissioni di CO2 conseguenti al trasporto.

Tra i suggerimenti diretti ad introdurre comportamenti responsabili nell'ambito della pubblica amministrazione, si possono indicare:

- **il riutilizzo del prodotto a fine vita,** ogni volta in cui sia possibile, allungandone il "ciclo di vita"; ad esempio, nel settore dell'elettronica, si può sistematizzare il

riutilizzo dei Personal computer, Notebook, stampanti, magari dopo un intervento di ricondizionamento, riassettaggio e recupero, trasferendoli in donazione o in comodato d'uso gratuito a favore di Associazioni no-profit (Onlus, O.N.G., Volontariato), Istituti scolastici e rieducativi, Enti pubblici ecc. (favorendo, in tal modo, anche una funzione etico-sociale), i quali saranno tenuti alle sole spese di manutenzione ordinaria e smaltimento a fine vita del prodotto; in tal modo l'impatto ambientale viene ridotto in quanto i "costi ambientali" collegati allo smaltimento vengono distribuiti in un tempo più lungo e quindi maggiormente sostenibile;

- **la riduzione dei consumi correlati al prodotto**, sensibilizzando il personale degli uffici sui temi del risparmio energetico e sull'uso razionale delle risorse; ad esempio, per quanto riguarda la carta, servirsi, laddove possibile, della posta elettronica anziché di lettere e fax (obbligo, peraltro, già introdotto con il D.Lgs. n. 82/2005); archiviare il materiale su supporto informatico anziché cartaceo; stampare in caratteri più piccoli laddove possibile, ed in modalità fronte-retro.

### *3 - LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI.*

Tra gli obiettivi primari dell'Unione Europea, per far fronte ai cambiamenti climatici, da realizzare entro il 2020, vi è la riduzione del 20% dei consumi energetici (assieme alla riduzione delle emissioni di gas serra del 20% e il raggiungimento del 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili).

La riduzione dei consumi energetici può essere attuata in molteplici modi e coinvolge tutti i settori della nostra economia (dall'efficientamento energetico degli immobili, all'incentivo all'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili, alla progettazione di beni e servizi sempre più "verdi", ecc..).

L'Unione Europea, al fine del raggiungimento di tale obiettivo, con la Direttiva n. 27 del 25 ottobre 2012 ha previsto una serie di misure vincolanti dedicate all'efficienza energetica e l'obbligo per tutti i Paesi membri di elaborare dei Piani di risparmio energetico.

Tale direttiva è stata recepita dall'Italia con D.Lgs. n. 102 del 4 luglio 2014 il quale, confermando sostanzialmente il contenuto della Direttiva, prevede al titolo II° "Efficienza nell'uso dell'energia" importanti misure atte a favorire l'efficienza energetica, sia nel settore pubblico che privato.

Si riporta l'art. 6 del Decreto che, seppure rivolto alle amministrazioni centrali, fornisce importanti indicazioni anche in merito all'approvvigionamento di beni e servizi e all'obbligo del rispetto dei criteri ambientali minimi.

*1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'allegato 1, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I medesimi requisiti devono essere rispettati nell'ambito degli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria. I requisiti minimi di efficienza energetica sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il bando di gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti ad utilizzare prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalità con le quali gli offerenti dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi.*

*2. L'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto qualora l'acquisto di prodotti, servizi ed immobili rispetti almeno le «specifiche tecniche» e le «clausole contrattuali» indicate nei «Criteri ambientali minimi» per le pertinenti categorie di prodotti indicate al punto 3.6 del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)».*